

Rapporto

numero

data

Dipartimento

13 gennaio 2011

GRAN CONSIGLIO

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sull'iniziativa parlamentare 20 ottobre 2010 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari per la modifica dell'art. 69 (aggiunta di un capoverso) della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

1. L'INIZIATIVA

Gli iniziativaisti propongono una modifica dell'art. 69 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, nel senso di introdurre un nuovo capoverso del seguente tenore:

Art. 69 cpv. 2 (nuovo)

Forme di deliberazione

1. Forme previste

²All'inizio della trattanda un capogruppo o cinque deputati possono chiedere la modifica della forma della deliberazione dell'oggetto. Il Gran Consiglio decide senza discussione.

Gli iniziativaisti motivano la presentazione della loro iniziativa del 20 ottobre 2010 ritenendo opportuno che il Gran Consiglio possa decidere la forma di deliberazione qualora un gruppo parlamentare o almeno cinque deputati non condividano quella indicata sull'ordine del giorno allestito dall'Ufficio presidenziale su preavviso delle singole commissioni.

Per evitare il protrarsi dei lavori parlamentari, gli iniziativaisti propongono che la decisione in merito avvenga senza discussione.

2. L'ESAME COMMISSIONALE

La Commissione, sentito l'iniziativista Riccardo Calastri ed esaminata l'iniziativa in oggetto, aderisce al principio previsto nella stessa.

Essa propone però che la modifica legislativa venga inserita non nell'art. 69 ma nell'art. 48 "Ordine del giorno" ovvero nelle norme generali di cui al Titolo II "Organizzazione delle sedute" e Capitolo I "In generale" della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

La Commissione ritiene inoltre opportuno regolare pure la modalità di presentazione della richiesta di modifica della forma di deliberazione e dunque dell'ordine del giorno. Analogamente a quella prevista per gli emendamenti e di cui all'art. 74 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la Commissione propone che una tale richiesta debba essere presentata tre giorni prima dell'inizio della seduta.

E questo in modo da permettere ai gruppi parlamentari e ai deputati di riorganizzare i propri interventi in tempo utile, tenendo presente l'eventualità dell'accoglimento da parte del Gran Consiglio della stessa.

Al contrario degli iniziativaisti che escludono ogni discussione in merito, la Commissione considera invece corretto applicare a dette richieste la procedura scritta di cui all'art. 69d della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato. E questo in modo di non impedire al suo autore di motivare la propria richiesta e ai deputati di esprimersi con una dichiarazione di voto, in conformità all'art. 67 cpv. 1 e 4 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

La Commissione propone quindi di procedere alla modifica legislativa seguente della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato:

Art. 48 cpv. 3 (nuovo)

Ordine del giorno

³Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione prevista nell'ordine del giorno, su richiesta scritta di un capogruppo o di almeno cinque deputati, presentata al più tardi tre giorni prima dell'inizio della seduta. La deliberazione avviene secondo la forma della procedura scritta.

3. CONCLUSIONI

La Commissione invita quindi il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare 20 ottobre 2010 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari per la modifica dell'art. 69 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 e ad accogliere il controprogetto di cui al decreto di legge allegato.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore
Bonoli - Cavalli - Ducry (con riserva) -
Garobbio - Ghisletta D. - Jelmini - Krüsi -
Mellini - Pedrazzini - Ramsauer

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 20 ottobre 2010 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari;
- visto il rapporto 13 gennaio 2011 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 é modificata come segue:

Art. 48 cpv. 3 (nuovo)

Ordine del giorno

³Il Gran Consiglio può decidere la modifica della forma di deliberazione prevista nell'ordine del giorno, su richiesta scritta di un capogruppo o di almeno cinque deputati, presentata al più tardi tre giorni prima dell'inizio della seduta. La deliberazione avviene secondo la forma della procedura scritta.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.